

C.F. 92045730535

Art. 1

(Denominazione)

L'Associazione è denominata "Arte Bambini Creatività APS"; la sigla abbreviata dell'Associazione è: A.B.C. APS e potrà essere usata in tutti gli atti e documenti ufficiali.

Art. 2

(Sede)

L'Associazione ha sede a Rispecchia, in piazza Italia 5. Il trasferimento della sede, nell'ambito dello stesso Comune, non costituisce modifica allo statuto.

Art. 3

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, indicati nell'articolo 5 del D. Lgs. n. 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

In relazione alle attività di natura generale sarà dato uno spazio particolare alle seguenti attività:

1) Promuovere, organizzare, coordinare ogni attività intesa a potenziare lo sviluppo della creatività e dell'arte, con particolare attenzione alla tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico e alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, cercando di tenere legati il mondo dell'arte e della cultura, quello della scuola e quello della società civile e considerando come destinatari privilegiati i bambini e gli alunni in genere con particolare attenzione a quelli in situazione di svantaggio di qualsiasi natura, visti nel contesto delle attività della classe, della scuola o dei gruppi in cui sono inseriti.

2) promuovere ed organizzare eventi artistico-culturali, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti e documenti, e tutte quelle forme idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione e le componenti della società civile anche attraverso l'attivazione di rapporti con amministrazioni locali, Istituzioni pubbliche e private, Enti, Associazioni;

3) promuovere, progettare ed organizzare, su qualsiasi tematica riguardante le scuole di ogni ordine e tipo, attività di formazione e informazione per il personale insegnante, per i relativi studenti e genitori, per operatori e animatori culturali attraverso forme di ricerca, sperimentazione, aggiornamento e specifiche attività formative.

4) Curare la gestione di strutture pubbliche o private riconducibili alle attività sopra elencate.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4

(Soci)

Possono far parte dell'Associazione, secondo la tipologia sotto specificata: a) insegnanti; b) operatori culturali di vario genere; c) genitori di alunni di qualsiasi tipo e ordine di scuola; d) tutti i cittadini italiani e stranieri interessati agli scopi dell'Associazione.

Sono Soci fondatori coloro che hanno dato vita alla nascita dell'Associazione ed hanno sottoscritto lo Statuto. Sono Soci Ordinari gli iscritti all'Associazione indicati ai punti a), b), c) d). Sono Soci Onorari personalità del mondo scientifico e culturale la cui presenza possa contribuire al raggiungimento dei fini sociali.

Art. 5

(Ammissione dei soci)

I Soci sono ammessi su richiesta degli interessati. La partecipazione dei soci all'attività dell'Associazione è personale e continuativa.

Art. 6

(Quote associative)

I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo. Il versamento per le nuove iscrizioni può avvenire in qualsiasi momento dell'anno, in contemporanea con la richiesta di iscrizione. La quota o il contributo associativo è intransmissibile e non rivalutabile.

Art. 7

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di :

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di :

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 8

(Cessazioni degli associati)

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione, oltre che per morte, per dimissioni o decadenza. Il recesso dell'associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio direttivo ed ha effetto immediato.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio direttivo con delibera motivata contro gli associati:

- a) che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Consiglio direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- b) che non partecipano alla vita dell'Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- c) che non adempiono i doveri inerenti alla qualità di associato o gli impegni assunti verso l'Associazione.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Art. 9 (Organi)

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il segretario, il Tesoriere, gli organi di controllo previsti dalla legge nei casi in cui si verifichino le condizioni indicate dalla legge stessa. E' possibile l'istituzione di sedi locali, con nomina di un responsabile, previa richiesta al Consiglio direttivo e presentazione di un piano di lavoro.

Art. 10 (Assemblea)

L'Assemblea rappresenta la totalità degli iscritti.

Qualunque sia il valore del contributo dato, ciascun associato che abbia raggiunto la maggiore età ha diritto ad esprimere un singolo voto, ex articolo 2352 comma 2 del Codice civile.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il primo quadrimestre di ogni anno, per l'approvazione del rendiconto finanziario per cassa o del bilancio di esercizio relativo al periodo 1 gennaio/31 dicembre dell'anno precedente e per approvare il bilancio preventivo per il nuovo anno e discutere le questioni poste all'ordine dei giorni.

L'assemblea, inoltre, può essere convocata dal Presidente su richiesta scritta di almeno 1/10 degli associati purché dagli stessi siano espressamente indicati gli argomenti da sottoporre all'assemblea.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data, l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno. La convocazione va spedita almeno una settimana prima della data fissata per l'Assemblea tramite lettera semplice, email o cellulare. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente o dal componente più anziano del Consiglio Direttivo presente all'Assemblea. Il verbale viene redatto dal Segretario, o, in assenza, dal membro scelto dall'assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti.

Le assemblee per la modifica dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione sono valide con la maggioranza degli iscritti e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Art. 11 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di cinque Consiglieri; esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. I componenti del Consiglio direttivo vengono eletti dall'Assemblea tra i soci aventi diritto al voto.

I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo nomina il Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Quest'ultimo affianca il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni. Le cariche dei membri del Consiglio direttivo, così come le funzioni amministrative esercitate dagli stessi a favore dell'Associazione, sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell'assemblea ed è investito dei poteri necessari per la gestione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo garantisce l'osservanza dello Statuto; determina la quota e il contributo associativo e le modalità di pagamento; esamina preventivamente il rendiconto finanziario della propria gestione; periodicamente procede alla revisione degli elenchi dei medesimi per accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione di ciascuno di essi, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; esamina preventivamente ogni altra questione da sottoporre all'esame dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente oppure su richiesta di un terzo dei suoi membri. La convocazione avviene per mezzo di lettera, telefax o altri mezzi corrispondenti, almeno una settimana prima della data fissata. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il verbale della riunione è redatto dal Segretario ed in assenza dal membro scelto dal Consiglio direttivo.

Art. 12

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta l'associazione a tutti gli effetti; a lui spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi. Il Consiglio Direttivo può delegare, in caso di assenza o impedimento del Presidente, un consigliere che agisca per conto dell'Associazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e l'attuazione dei programmi approvati dall'assemblea.

Art. 13

(Il Segretario)

Il Segretario generale compila e firma i verbali delle sedute con il Presidente, compila i verbali stessi, custodisce l'archivio ed espleta le pratiche di ufficio.

Art. 14

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere tiene la contabilità, risponde dei beni sociali di cui tiene aggiornati gli inventari. Per l'espletamento delle sue funzioni il Tesoriere può valersi della collaborazione di altri soci o di consulenti esterni.

Art. 15

(Organo di controllo e revisione contabile)

Qualora si verificchino le condizioni previste dagli artt. 30 e 31 del cts l'associazione provvederà alla nomina dell'organo di controllo e/o del revisore contabile secondo le modalità previste dagli stessi articoli.

Art. 16

(Libri)

L'associazione provvederà a tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora costituito, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone semplice richiesta al Presidente che provvederà, entro un massimo di sette giorni, a dare adito alla richiesta.

Art. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 19

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 21

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 22

(Bilancio di esercizio)

L'associazione redigerà il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Esso verrà redatto, qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 13 del Cts, nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 23

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione l'Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione avente finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 24

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, per quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 25

(Norma transitoria)

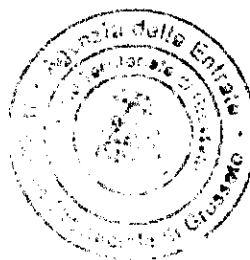
1. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto dal d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
2. Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, in particolare, l'Associazione:
 - a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, lett. a, nn. 7 e 8 del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
 - b) continua ad utilizzare la denominazione di Arte, Bambini, Creatività - Onlus, acronimo A.B.C. ONLUS, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume denominazione di cui all'art. 1 del presente statuto;
 - c) in caso di scioglimento prima del termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI GROSETO

ALLEGATO

Registrazione S.M. 2219 n. 1727

3



Associazione A.B.C. ONLUS
Piazza Italia 5 – 58100 Rispescia (GR)
Codice Fiscale 92045730535



Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

Verbale di Assemblea Straordinaria del 17 Giugno 2019.

L'anno 2019, il giorno 17 del mese di giugno, alle ore 18.00 presso la sede sociale posta in Rispescia piazza Italia 5, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione "A.B.C.Onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, la sig.ra Fiorita Bernieri, il quale chiama alle funzioni di Segretario la sig.ra Lucia Marconi.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 7 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita in sede di seconda convocazione ed atta a deliberare validamente.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguarlo alla nuova normativa del D.L. 3 luglio 2017 n.117. Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.30, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Lucia Marconi

REG. TO A GROSSETO

IL 17.06.2019..

N. 2. ORIGINALE AL N. 1722/2019..

ESSENTE

Il Presidente

Fiorita Bernieri